

CIRCOLARE NOVEMBRE 2014

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, cosiddetto "Decreto Semplificazioni". Le principali novità introdotte da tale decreto, che entrerà in vigore dal prossimo 13 dicembre, sono le seguenti:

- **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA:** sulla base dei dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria, quelli trasmessi da soggetti terzi nonché quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, entro il 15 aprile di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili online le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell'anno precedente. I soggetti interessati sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e i percettori di redditi di pensione. Tali soggetti avranno la facoltà di accettare la dichiarazione precompilata o di apporvi delle modifiche.
- **RISPARMIO ENERGETICO:** soppresso l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle spese sostenute per lavori che proseguono per più periodi di imposta e che danno diritto alla detrazione prevista per il risparmio energetico (attualmente 65%).
- **SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA:** ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle cosiddette "società di comodo" per essere considerate società in perdita sistemica il numero di esercizi consecutivi in cui vengono dichiarate perdite fiscali è stato esteso da 3 a 5.
- **LETTERE DI INTENTO:** al fine di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità Iva, sarà direttamente l'esportatore abituale ad effettuare la comunicazione telematica delle lettere d'intento e consegnare il modello trasmesso e la relativa ricevuta al fornitore. L'inversione dell'onere di comunicazione si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- **BLACK LIST:** modificate le regole di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi cosiddetti "black list". La cadenza di comunicazione passa da mensile/trimestrale ad annuale e viene fissato un limite di euro 10.000, relativo a tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno, sotto il quale si è esentati dall'obbligo di comunicazione. Le nuove regole si applicano retroattivamente alle operazioni effettuate nell'anno 2014.

- **INTRASTAT:** la richiesta di inclusione negli elenchi VIES necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie sarà immediatamente valida e pertanto non sarà più necessario aspettare 30 giorni dalla data di esercizio dell'opzione. È stata introdotta, inoltre, la presunzione che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intra qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi; a tal fine l'Agenzia delle Entrate dispone l'esclusione della partita Iva dalla banca dati previa comunicazione al soggetto passivo.
- **OMAGGI:** innalzato ad euro 50,00 il valore unitario dei beni destinati ad omaggi per i quali è possibile portare in detrazione l'IVA; con tale disposizione la soglia per la detraibilità dell'IVA viene allineata a quanto già previsto in merito alle deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti